

# COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro e Urbino

Ord. n. 59  
Del 26/11/2007

**OGGETTO: Disciplina degli orari e delle deroghe alla chiusura domenicale e festiva delle attività commerciali in sede fissa per il 2008.**

## IL SINDACO

Visti gli articoli 11, 12 e 13 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n.114;

Visto l'art.15 della L.R. 26/99 così come modificato dalla L.R. 9/05, così come modificato dalla L.R. 23 febbraio 2005, n.9;

Vista la Delibera di Consiglio del 07/03/2005 n.13 avente ad oggetto: "*Indirizzi in materia di orari ed aperture delle attività economiche.*";

Vista l'ordinanza n.58 del 30/11/2006: "*Disciplina degli orari e delle deroghe alla chiusura domenicale e festiva delle attività commerciali in sede fissa per il 2007*";

Considerato che si è provveduto a richiedere (ai sensi del comma 1 dell'art.15 della L.R. 26/99), alle rappresentanze delle organizzazioni delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale, parere tendente ad elevare le giornate di deroga alla chiusura delle attività commerciali in sede fissa da ventiquattro a ventotto;

Ritenuto di poter elevare il numero di giornate di deroga alla chiusura domenicale e festiva di ulteriori sette giornate, in quanto Gradara soddisfa i requisiti di cui al comma 3 lett. f) della nuova stesura dell'art.15 della L.R. 26/99, ossia è inserita nei bacini di cui alla Tabella B e confina con la Regione Emilia Romagna e precisamente con il Comune di S. Giovanni in Marignano;

Ritenuto quindi che per l'intero territorio il numero delle giornate di deroga alla chiusura domenicale e festiva è di trentacinque (24 + 4 + 7);

Ritenuto di dover stabilire inoltre che le attività commerciali situate nella zona A (centro storico), possono derogare, ai sensi del comma 3 lett. a) del nuovo articolo 15 della L.R., tutto l'anno alla chiusura domenicale e festiva, fatti salvi i giorni di capodanno, pasqua, 25 aprile, 1° maggio e natale;

Vista la nota prot. n.10768 del 13/11/2007 inviata alle rappresentanze delle organizzazioni delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale, con la quale è stato richiesto anche il necessario parere per l'elevamento delle giornate di deroga alla chiusura da ventiquattro a ventotto ed è stato richiesto parere sull'intera ordinanza;

Vista la nota inviata in data 13/11/2007 prot. n.10673 ai Comuni limitrofi di Pesaro, Cattolica, Tavullia, San Giovanni in Marignano e Gabicce Mare;

Vista la nota della Confcommercio pervenuta in data 14/11/2007 prot. 10832;

Vista la nota della Confesercenti pervenuta in data 16/11/2007 prot. 10921;

Ritenuto, rispetto all'osservazione avanzata dalla Confcommercio, di confermare le date già in precedenza scelte in quanto, effettuata una attenta valutazione, per il

2008, si ritiene più opportune derogare all'obbligo di chiusura il 26 dicembre rispetto al 6 gennaio;

Ritenuto, rispetto alle osservazioni avanzate dalla Confesercenti, di dover confermare il numero delle giornate di deroga scelte in quanto si auspica uno sviluppo di Gradara anche al di fuori del centro storico visto anche l'elevato numero di presenze sul territorio (nel 2006 pari a 211.155 e fino ad ottobre 2007 193.303);

Ritenuto, visto il combinato disposto dell'art. 15 comma 2 della L.R. 26/98 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 13 comma 3 del D.Lgs. 114/98, di limitare quanto stabilito all'art. 2 comma 2 della presente ordinanza alle attività commerciali del centro storico;

Visto l'art.50 comma 7 del Decreto Legislativo 18/08/2000 prot. n.267;

## **ORDINA**

1) che venga rispettata la seguente disciplina in materia di orari e delle deroghe alla chiusura domenicale e festiva delle attività commerciali in sede fissa:

### **ART.1 CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano a tutte le attività di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa ad esclusione delle attività di cui all'art.13 del D.Lgs. 114/98 ossia ad esclusione: delle rivendite di generi di monopolio; degli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; degli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; delle rivendite di giornali; delle gelaterie e gastronomie; delle rosticcerie e alle pasticcerie; degli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché delle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e delle sale cinematografiche.

### **ART.2 ORARI**

1. L'orario di apertura e di chiusura delle attività commerciali al dettaglio su aree private in sede fissa, deve essere compreso tra le ore 7,00 e le ore 22,00, entro il limite massimo delle tredici ore giornaliere.

2. Nel periodo che va dal 20 Marzo al 19 Ottobre 2008, le attività commerciali al dettaglio su aree private in sede fissa, site nel centro storico, possono fissare liberamente gli orari di apertura e di chiusura all'interno della fascia oraria 07.00 – 24.30.

### **ART.3 CHIUSURA INFRASETTIMANALE E FESTIVA**

1. La chiusura domenicale e festiva per le attività commerciali al dettaglio su aree private in sede fissa è obbligatoria, salvo deroghe previste dalle disposizioni che seguono.

2. La mezza giornata di chiusura infrasettimanale, per le attività commerciali al dettaglio su aree private, in sede fissa è facoltativo.

3. Nel caso di tre festività consecutive, per gli esercizi per il commercio al minuto in sede fissa operanti nel settore alimentare è obbligatoria l'apertura nella mattina dell'ultimo giorno.

#### **ART.4 DEROGHE**

1. Le attività commerciali in sede fissa possono derogare alla chiusura domenicale e festiva nelle seguenti giornate:

24 marzo, 6 -13 - 20 - 27 aprile, 4 - 11 - 18 - 25 maggio, 1 - 2 - 8 - 15 - 22 -29 giugno, 6 - 13 - 20 - 27 luglio, 3 - 10 - 15 - 17 - 24 - 31 agosto, 7 - 14 - 21 - 28 settembre, 7 - 8 - 14 - 21 - 26 - 28 dicembre 2008.

2. Le attività commerciali in sede fissa operanti nel centro storico (zona A del P.R.G.) possono derogare alla chiusura domenicale e festiva sempre (ad esclusione del 25 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, pasqua e capodanno).

#### **ART.5 COMUNICAZIONI**

1. E' obbligatorio dare comunicazione delle sospensione delle attività commerciali, qualora esse si protraggano per un periodo superiore a 30 giorni.

2. E' obbligatorio rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

#### **ART.6 SANZIONI**

1. Il mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 22, comma 3, del d.lgs. 114/1998.

2. In caso la medesima violazione sia commessa due volte nel corso di tre anni solari, il Comune sospende l'attività di vendita per un periodo da cinque a venti giorni, anche se si è provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

**ART.7**  
**ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI**

1. La presente ordinanza entra in vigore il 01/01/2008 e sostituisce l'ordinanza n.58 del 30/11/2006.

Gli agenti della forza pubblica sono tenuti a far rispettare il presente provvedimento.

*Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.*

Dalla Residenza Municipale, lì, 26/11/2007

IL SINDACO  
(Dr.ssa Franca Foronchi)